

Agevolazioni fiscali
PERSONE FISICHE e ENTI E SOCIETA'
Detrazione dall'IRPEF e deduzione dal reddito

L'Associazione Medici per l'Ambiente, è iscritta pro-tempore (in attesa dell'istituzione del Registro unico nazionale del terzo settore) alla Sezione Provinciale di Arezzo del Registro Regionale del Volontariato con decreto n. 218 del 30/07/2003 e quindi ODV ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 117/2017 e ONLUS 'di diritto' ai sensi del co. 8 del D.Lgs. n. 460/1997.

Le erogazioni liberali (in denaro o in natura) a favore degli ETS non commerciali, di cui al co. 5, art. 79 del D.Lgs. n. 117/2017, effettuate da PERSONE FISICHE ai sensi del co. 1, art. 83 dello stesso Decreto, danno luogo ad una detrazione dall'IRPEF nella misura del 35%, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro.

In alternativa, ai sensi del co. 2, art. 83, le persone fisiche potranno dedurre dal reddito complessivo netto le liberalità in denaro o natura nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato senza alcun tetto massimo (entrambi i regimi di detrazione/deduzione non sono cumulabili né tra loro, né con altre analoghe agevolazioni fiscali previste a fronte delle medesime erogazioni liberali).

Ai sensi del co. 2, art. 83 del D.Lgs. n. 117/2017, gli ENTI E SOCIETA' potranno dedurre dal reddito complessivo netto, le liberalità in denaro o natura nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato senza alcun tetto massimo. Anche in questa ipotesi il regime descritto non è cumulabile con altre analoghe agevolazioni fiscali, previste a fronte delle medesime erogazioni liberali.

Decreto legislativo 03.07.2017, n. 117

Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (G.U. 02.08.2017, n. 179 - S.O.)ndrx(N.d.R.),

Art. 83 - Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali

1. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. L'importo di cui al precedente periodo è elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato. La detrazione è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. [tit10-cap1-art83-ndr1](#)

2. Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare. Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le tipologie dei

beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d'imposta e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità di cui ai commi 1 e 2.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a condizione che l'ente dichiari la propria natura non commerciale ai sensi dell'articolo 79, comma 5, al momento dell'iscrizione nel Registro unico di cui all'articolo 45. La perdita della natura non commerciale va comunicata dal rappresentante legale dell'ente all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore della Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale, entro trenta giorni dalla chiusura del periodo d'imposta nel quale si è verificata. In caso di mancato tempestivo invio di detta comunicazione, il legale rappresentante dell'ente è punito con la sanzione amministrativa da 500 euro a 5.000 euro.

4. Ferma restando la non cumulabilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2, i soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi del presente articolo non possono cumulare la detraibilità e la deducibilità con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di detrazione o di deduzione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni. [tit10-cap1-art83-ndr2](#)

5. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei contributi associativi per un importo non superiore a 1.300 euro versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. [tit10-cap1-art83-ndr3](#)

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli enti del terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo 82 a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

[tit10-cap1-art83-ndr1 \(Legge\)](#)

Comma così modificato dall'art. 24-ter, comma 4, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119.

[tit10-cap1-art83-ndr2 \(Legge\)](#)

Comma così sostituito dall'art. 27, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105.

[tit10-cap1-art83-ndr3 \(Legge\)](#)

Comma così modificato dall'art. 5-quater, comma 1, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148.